FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

- 1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 AVVERSO LA SANZIONE:
 - PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sambiase Lamezia 1923 di Sambiase Lamezia Terme (CZ).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL SIG. MAZZEI ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE:
 - INIBIZIONE ANNI 4;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzei Antonio, riduce la sanzione dell'inibizione per anni 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE PIEMONTESE FRANCESCO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE:

- **SQUALIFICA ANNI 1**;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Piemontese Francesco, riduce la sanzione della squalifica a mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO DEL SIG. SALERNO ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE:
 - **SQUALIFICA MESI 6**;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Salerno Rosario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5. RICORSO DELLLA SOCIETA' US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LA SANZIONE:
- PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17, SE LA SANZIONE RISULTASSE AFFLITTIVA IN ESITO ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO STESSO, O, IN CASO CONTRARIO, NEL CAMPIONATO 2017/18:

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Dott. Luigi Caso – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Avv. Franco Matera, Avv. Francesca Mite, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

6. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL RINNOVO DELLA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAFFAELE TARTAGLIA, SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 112/CFA DEL 17.3.2017 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - Decisione n. 39/2017 del 12.5.2017)

La C.F.A. all'esito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 39/2017, valutati gli atti, assolve il sig. Raffaele Tartaglia dalle contestazioni ascritte e, per l'effetto, annulla le sanzioni infitte con la decisione di cui al Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017.

III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Avv. Franco Matera – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

7. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE ALLA INTEGRAZIONE E RINNOVAZIONE DELLA MOTIVAZIONE SULLE AGGRAVANTI CONTESTATE TARDIVAMENTE AL SIG. FERNANDO ANTONIO ARBOTTI, SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 010/CFA DEL 22.7.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 62/2016 del 13.12.2016)

La C.F.A. integra e rinnova la motivazione.

I PRESIDENTI
Sergio Santoro – Luigi Caso

Pubblicato in Roma il 28 giugno 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio